

fare per la chiarezza dei rapporti. Anche sotto tale profilo penso che l'esame degli emendamenti ed il dibattito che si svolgerà saranno utili per chiarire come da una premessa di carattere teorico noi dell'opposizione pretendiamo si arrivi a conseguenti e coerenti passi di natura operativa e concreta (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, nell'intervenire su questo disegno di legge, che reca modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, non posso fare a meno di osservare che ci risiamo. Discutiamo ancora di modifiche a leggi che comunque si muovono in una direzione che non condividiamo, non essendo quella del federalismo vero, bensì quella di un mero decentramento.

Fatta questa premessa, crediamo che vi sia un'ulteriore ragione perché quest'oggi si torni in quest'aula ad integrare quelle disposizioni. Poiché ero anch'io tra coloro i quali hanno contribuito alla stesura del testo, devo dire che il lavoro si è svolto in modo caotico e disordinato, nonostante l'impegno del presidente della Commissione e dei due relatori. In alcune fasi il Governo non è riuscito a mantenere la maggioranza compatta su determinati tipi di proposte, com'è avvenuto quando ha dovuto porre la questione di fiducia sull'ultimo articolo della legge n. 127; solo in quel modo infatti il Governo è riuscito a tenere insieme le varie componenti della maggioranza.

Oggi ci troviamo a correggere quelle disposizioni e ad allungare i termini, che allora erano stati previsti forse nella convinzione che si sarebbero potuti realizzare quegli interventi in tempi brevi, ma anche allo scopo di fornire una risposta all'opinione pubblica, ben sapendo tuttavia che si trattava di promesse difficilmente mantenibili. Oggi siamo più realisti e ci troviamo quindi a modificare quei termini, non perentori bensì ordinatori, che forse sono stati, per così dire, presi sotto gamba, come si dice dalle mie

parti, pensando che si sarebbe potuto rimediare in futuro.

L'abitudine dei burocrati della pubblica amministrazione chiamati a predisporre i testi da sottoporre alle Commissioni per il parere è quella di tergiversare. Con questo Governo è stato compiuto qualche piccolo passo in avanti, nel senso che tutti i provvedimenti che arrivano in « Commissione Bassanini » vengono formulati in modo adeguato e, per così dire, sfornati a ripetizione, nel senso che tentano di tenere fede agli impegni che il Governo in prima persona si è dato in quest'aula e che comunque rivestono un carattere importante per la riorganizzazione di tutta la pubblica amministrazione e degli enti pubblici.

A nostro avviso è il metodo che non funziona. Soprattutto nell'applicazione pratica delle disposizioni previste dalla legge n. 59, cioè in materia di decreti legislativi sottoposti a quella Commissione per il parere; i rilievi formulati all'interno del parere espresso in sostanza sono stati disattesi dal Governo nell'approvazione del decreto legislativo finale. Purtroppo ciò è successo già con il primo provvedimento e, se i risultati futuri si vedono fin dall'inizio, sicuramente la situazione non è incoraggiante. Successivamente il Governo ha modificato il tiro, perché ci sono state prese di posizione abbastanza forti che lo hanno consigliato di tenere in considerazione il parere di quella Commissione, che era stata appositamente costituita.

La lega nord per l'indipendenza della Padania è intervenuta soltanto su alcuni schemi di decreto legislativo, ma in seguito non mancherà di far conoscere la propria opinione su quelli di maggiore rilevanza.

Entrando nel merito del provvedimento rilevo, in primo luogo, che al comma 2 dell'articolo 1 viene ripresentato il testo della lettera h) che — se non sbaglio — era già contenuto in un emendamento che venne respinto in un clima abbastanza confuso. Proprio quella confusione nei lavori parlamentari alla quale facevo riferimento in precedenza aveva, infatti,

portato alla eliminazione — con nostra somma gioia; anche se poi la Commissione ha ritenuto di inserirla in questa sede — dal testo della legge della potestà per il Governo centrale riguardo alla moneta, alla perequazione delle risorse finanziarie, al sistema valutario e delle banche. L'inserimento del testo di questa lettera *h*) nella legge è la testimonianza diretta di un lavoro svolto in maniera scoordinata e ci porta ad avanzare una richiesta che, tra l'altro, è già stata accolta dal ministro Bassanini allorquando poco fa ha affermato che il provvedimento in esame non è blindato. Quindi, se non è blindato, non vi è nemmeno fretta e si può ragionare, discutere e lavorare in un modo ordinato e nel migliore dei modi.

Abbiamo poi delle perplessità sulla lettera *r-bis*) contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 perché, riguardo al settore dei trasporti ferroviari in particolare (e in generale a tutto il settore del trasporto), mi pare che esso in questi giorni non goda sicuramente della fiducia della gente e che non stia vivendo sotto una buona stella. Noi proporremo quindi di decentrare questo tipo di attività e di gestione di servizi importanti che, a parer nostro, potrebbero essere tranquillamente affidati alle regioni piuttosto che ad altri enti, anche se rivestono carattere di interesse nazionale. Tuttavia tale servizio potrebbe essere erogato e seguito tramite dei coordinamenti.

Riguardo al comma 5 dell'articolo 1, riteniamo che nel testo della Commissione siano contenute solo una modifica di facciata, delle belle parole, degli intendimenti ed un esercizio di pura estetica; però, di concreto vi è ben poco, anche perché — come rilevava prima giustamente il collega Migliori — sarebbe da pazzi pensare che non siano rispettati i « diritti fondamentali dell'uomo » nell'emanazione delle varie norme che vengono delegate ad altri enti. Se vogliamo inserire tale disposizione normativa nel testo perché qualcuno lo chiede, è opportuno che si sappia — almeno a nostro parere — che quella è una previsione superflua.

Riguardo al punto 4-*bis* del comma 7 dell'articolo 1, riteniamo positiva ma tardiva la previsione contenuta in tale disposizione normativa.

Successivamente troviamo nel testo tutta una serie di imprecisioni che dovrebbero essere corrette o, meglio, delle integrazioni che dovrebbero essere fatte sempre alla legge n. 59 perché, durante l'iter di formazione della stessa, la fretta (torno a sottolineare questo aspetto, perché quello che ci ha condizionato è stato prevalentemente un problema di tempo per poter dare in « pasto all'opinione pubblica » un qualcosa di concreto, cioè una dimostrazione pratica di quella che era la volontà del Governo) ci ha portati a commettere numerosi errori.

In una parte successiva del testo della legge in esame è contenuta la questione delle proroghe dei termini, i quali erano stati stabiliti nell'illusione o nella speranza di poterli rispettare; tuttavia, a causa della struttura burocratica con la quale siamo costretti a convivere, quelle erano sicuramente previsioni ottimistiche.

Un analogo discorso può essere fatto poi per il comma 14 e via di seguito.

Successivamente vengono inseriti dei principi — mi riferisco al comma 17 — che si aggiungono all'articolo 20, comma 5 e che sono talmente condivisibili — se mi consentite — da risultare ovvi. È difficile contestare il contenuto di quei principi, ma è altrettanto difficile spiegare la ragione per la quale non ci si è arrivati in sede di stesura della legge n. 59. Dobbiamo allora ammettere che la fretta di cui parlavo prima ci ha indotto a fare alcuni errori ai quali occorre oggi rimediare. A dire il vero stiamo lavorando con lo stesso metodo di allora, nel senso che si procede ad alcune integrazioni; dobbiamo però essere sicuri, prima di essere certi di licenziare il testo, che non ci siano altrettanti principi ovvi che poi saremo costretti ad inserire all'interno di questo provvedimento con una « Bassanini-quarter ».

La non blindatura del provvedimento preannunciata dal ministro Bassanini è la soluzione migliore per permettere alla

Commissione e all'Assemblea di ragionare e di individuare altri principi talmente ovvi che forse dimentichiamo, ma che si ritiene giusto inserire, visto che stiamo svolgendo un'operazione di integrazione. Lo stesso discorso vale per la lettera *m*) del comma 17.

Tralascio il comma 18 dell'articolo 1, sottolineando solo che evidentemente anche allora tutta una serie di ulteriori indicazioni dovevano essere inserite (alcune sono però collegate anche alle disposizioni contenute in questo testo); questa è un'ulteriore testimonianza di quanto affermavo poc'anzi.

Passiamo all'ulteriore questione della legge n. 127, quella che il relatore Novelli aveva definito legge « attaccapanni ». Sappiamo tutti com'è nata e come in parte è stata stravolta rispetto alla sua stesura originaria. L'articolo 2, che contiene una sorta di nuova versione per la disciplina e il rilascio delle carte d'identità, probabilmente contiene disposizioni più precise, ma nella sostanza non riteniamo di ravvisarvi quell'aspetto innovativo da indurre alla sostituzione integrale del testo della legge n. 127.

Il comma 8 dell'articolo 2 in qualche modo testimonia la disarticolazione, il modo di procedere che è stato adottato nella stesura della legge, quando disposizioni che a tutti noi sembravano chiare in effetti fuori da quest'aula non lo erano affatto. Ben venga allora la riformulazione dal momento che queste disposizioni stentavano a trovare applicazione e interpretazioni corrette, anche se a questo proposito vorrei fare una precisazione.

Ci sono alcune disposizioni della legge n. 127 — tra l'altro sono state anche oggetto di interrogazioni a risposta immediata in Commissione — che attualmente non trovano applicazione in vari settori della pubblica amministrazione. A questo punto, però, oltre alle indagini che il ministro ha avviato, sarebbe necessario assumere qualche provvedimento al fine di procedere a verifiche su quei soggetti che volontariamente non intendono seguire le nuove normative in vigore, che volontariamente disattendono leggi che

tutelano il cittadino. Signor ministro, è l'ora di passare, dopo le opportune verifiche, dalle parole ai fatti. Mi auguro che lei si sia già adoperato in questo senso, ma è importante far vedere alla gente che una volta che la legge è stata approvata viene fatta anche rispettare, perché le gride manzoniane purtroppo le conosciamo tutti, ma ben poco effetto sortivano.

A questo punto si colloca la questione più rilevante del provvedimento: mi riferisco al comma 10 dell'articolo 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, la responsabilità di uffici e servizi viene affidata agli appartenenti alla sesta qualifica funzionale.

Riteniamo che questa formulazione sia migliore di quella originaria, tuttavia non ci dichiariamo soddisfatti. Secondo noi deve esserci la possibilità dell'inquadramento nella settima qualifica funzionale ma valutando un ulteriore aspetto, ossia se tale inquadramento nella qualifica superiore — effettuato in deroga ai titoli previsti per quella stessa qualifica — possa essere temporaneo. Una volta attribuita la settima qualifica al dipendente che è in possesso della sesta, occorrerebbe valutare l'opportunità di mantenerlo nella settima qualifica in presenza dell'ampliamento della pianta organica con l'assunzione della persona in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per ricoprire la settima qualifica. È vero che incidono le disponibilità di bilancio, ma la previsione, così com'è, da una parte è limitativa per il sindaco con riferimento alla possibilità di avere un apparato amministrativo funzionante, e dall'altra rappresenta una sorta di peggioramento per quello che riguarda la funzionalità interna dell'ente medesimo.

Pochi minuti fa, fuori dall'aula, parlavo con un sindaco di un comune di poco più di 5 mila abitanti. Egli riferiva di non avere il settore tecnico coperto e di avere intenzione di far passare dal quinto al sesto livello l'altro dipendente comunale per renderlo responsabile dei servizi. Per far ciò, però, dovrebbe attribuire la settima qualifica, cosa che lo stesso sindaco

ha ammesso di non poter accettare, preferendo il ricorso a forme di partecipazione con i comuni vicini, ipotesi che tra l'altro è prevista ma crea non poche difficoltà; possono esistere buoni rapporti con tutte le amministrazioni comunali con termini, ma le difficoltà si incontrano comunque.

Sono stato impiegato nelle segreterie comunali costituite a livello consortile e vi posso assicurare che vi erano costantemente problemi di gestione e di disponibilità delle persone. Bisognerebbe cercare di capire quali siano le soluzioni migliori per favorire gli amministratori degli enti locali.

Esprimiamo dei dubbi anche sul comma 11, dell'articolo 2, sui quali non mi soffermerò dal momento che attengono specificatamente alle ultime tre righe.

Il successivo comma 16 dimostra che in presenza di termini ordinatori, non perentori, qualcosa sfugge.

Un'ultima considerazione circa il contenuto del comma 19 concernente l'introduzione di disposizioni integrative e correttive in corso d'opera, di cui si è parlato in precedenza.

In teoria questo sistema è, oltre che legittimo, anche opportuno. Il problema, però, è che se queste disposizioni integrative e correttive vanno a toccare parti importanti dei decreti legislativi, bisognerebbe cercare di capire perché si è commesso un errore talmente macroscopico da dover poi, a distanza di pochissimo tempo, intervenire per rimediare, magari per formulare una proposta contrapposta a quella di pochi mesi prima. In sostanza, è necessario vigilare perché questo tipo di intervento, se effettuato su aspetti importanti, non divenga un abuso, ossia un metodo per superare determinati problemi in modo improprio.

PRESIDENTE. Onorevole Stucchi, deve concludere.

GIACOMO STUCCHI. Concludo, Presidente.

Per quanto riguarda la questione del difensore civico nazionale, proponiamo

l'abolizione delle poche righe della normativa che concernono tale figura, perché riteniamo opportuno reinserirle quando e se verrà approvata la legge sul difensore civico unico nazionale.

Un'ulteriore delega...

PRESIDENTE. Onorevole Stucchi, di ulteriore in ulteriore...! Deve concludere!

GIACOMO STUCCHI. Presidente, solo poche parole.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti, uno dei quali, in particolare, riguarda la questione del certificato antimafia. A questo proposito vorremmo conoscere l'opinione del Governo perché già durante la discussione della legge Bassanini sembrava che potesse esservi un parere favorevole. Abbiamo inoltre presentato altri emendamenti ai quali teniamo in particolare. Peraltro, il ministro ha preannunciato la piena disponibilità a discutere ed a lavorare in modo sereno e tranquillo ed anche noi siamo dello stesso avviso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor ministro, poc'anzi, svolgendo le sue considerazioni, lei ha parlato di manutenzione ordinaria e straordinaria con riferimento alla necessità di intervenire sulle leggi n. 59 e n. 127. Ciò mi fa pensare che questa riforma amministrativa abbia qualche problema di rodaggio. La mia non è solo una battuta, se si pensa che a pochi mesi dell'emanazione della legge n. 59, già con la legge n. 127 si operarono delle piccole modifiche. Oggi, a meno di un anno dalla loro emanazione, con il provvedimento in esame si interviene sia sulla legge n. 127, sia sulla legge n. 59. Ovviamente, qualche difficoltà c'è. La macchina amministrativa presenta sicuramente qualche problema.

Vorrei svolgere soltanto delle brevissime considerazioni, alcune delle quali di metodo, partendo da alcune cifre. In questa legislatura sono già stati emanati 38 decreti legislativi, mentre 16 schemi di

decreti sono già pronti e sono stati presentati alle Commissioni. Ciò significa che questo Governo si sta muovendo con un'enorme massa di decreti legislativi, se si pensa che nella precedente legislatura i decreti legislativi sono stati appena 27.

Non voglio gridare al Parlamento espropriato, ma una piccola riflessione deve pur svolgersi e credo che questo sia il momento opportuno farlo, anche se in via incidentale. Si può continuare a realizzare delle riforme, che incidono notevolmente sulle istituzioni, sul tessuto organizzativo dello Stato, attraverso decreti legislativi? Si può intervenire attraverso decreti legislativi su materie di rilievo costituzionale, dal momento che la bicamerale se ne sta occupando proprio per riformare l'assetto complessivo della nostra Repubblica?

Nella relazione si richiama una deliberazione della Camera per giustificare nuove richieste di delega o modifiche delle deleghe precedenti, ma a ben leggere quello che aveva deliberato la Camera risulta del tutto evidente che era nelle intenzioni di quel ramo del Parlamento evitare che si ritornasse sull'argomento.

Ne do lettura, signor ministro, così evitiamo equivoci: «La Camera impegna il Governo a completare il processo di riforme della pubblica amministrazione e di snellimento delle procedure amministrative, oltre che mediante l'utilizzo delle deleghe previste (...) mediante eventuali ritocchi normativi che escludano nuove norme di delega».

Dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto si è visto che in realtà vi sono nuove norme di delega. È stata citata, per esempio, quella che riguarda l'autorizzazione ad introdurre impianti di rilevamento delle infrazioni nel traffico autoveicolare nei centri storici...

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Non è una norma di delega!

NUCCIO CARRARA. Vi è poi una delega correttiva al comma 19 dell'articolo 2 in materia di dissesto finanziario degli enti locali. E si potrebbe continuare.

Occorre poi sottolineare un altro aspetto, quello dei frequenti differimenti di termini. Sappiamo che l'articolo 76 della Costituzione consente al Governo l'esercizio della funzione legislativa per tempo limitato. Qui assistiamo invece a diverse proroghe: con la legge n. 127 si sono prorogati i termini previsti nella legge n. 59 ed ora con questo provvedimento si prorogano ulteriormente i termini previsti sia dalla prima che dalla seconda legge.

Passo subito a fare alcune osservazioni nel merito. Come è nostro costume, affrontiamo i problemi — o almeno ci sforziamo di farlo — *sine ira et studio*, per cui siamo assolutamente convinti che vi siano elementi fortemente positivi, soprattutto là dove si tenta di snellire l'azione amministrativa o di correggere e rendere più veloce il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Al riguardo riconosciamo che qualcosa è stato fatto. Si tratta di correttivi molto utili, necessari ed invocati da tempo che finalmente intervengono: ne diamo atto. Mi riferisco, in particolare, alla semplificazione del meccanismo delle autocertificazioni, alla possibilità di presentare istanza senza l'obbligo di particolari certificazioni ma sulla sola base di una dichiarazione, magari accompagnata dalla fotocopia di un certificato.

Tuttavia all'interno di questa norma, che ancora una volta si rivela scarsamente omogenea, come quelle che la precedono, del resto, vengono inserite disposizioni che stravolgono principi che nella *communis opinio* erano dati per scontati. Esse rappresentano forse una rivoluzione, ma sicuramente in negativo (non è detto che tutte le rivoluzioni debbano essere positive).

Mi riferisco, in particolare, al comma 8 dell'articolo 2, che parla della valutazione nei concorsi pubblici e stabilisce che, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane

d'età. Apparentemente è un bel principio e forse soddisferà le aspettative di qualche frangia dell'opinione pubblica, ma mi sembra, signor ministro, estremamente pericoloso. Forse bisognerebbe riflettere in maniera nuova e non pensare più che oggi il problema epocale è quello della disoccupazione giovanile.

Dal mio punto di vista oggi il problema epocale è la disoccupazione del lavoratore di mezza età, cioè di colui il quale, avendo un lavoro ha potuto costruirsi una famiglia; ad un certo punto il lavoro non lo ha più e non può più provvedere alle esigenze della propria famiglia. È una grande massa di lavoratori diventati ex lavoratori che hanno sulle spalle sicuramente molte più responsabilità di chi deve accedere al primo lavoro e magari è giovanissimo; non vorrei che questa norma portasse all'assurdo di un padre che partecipasse lo stesso concorso cui partecipa il figlio e si vedesse scavalcare da quest'ultimo a parità di punteggio, solo perché più giovane. È un principio che va riesaminato, signor ministro, pensando che siamo entrati in una fase storica in cui la disoccupazione non riguarda più soltanto e soprattutto enormi masse di giovani, ma comincia a riguardare sempre più numerosi lavoratori di mezza età che lavoravano, non lavorano più ma devono tornare a farlo perché devono fronteggiare esigenze ben maggiori di chi è giovani.

Siamo anche fortemente contrari al comma 10, al comma 11 e a tutte quelle norme che prevedono nel pubblico impiego una progressione di carriera senza lo strumento del concorso. Uno strumento che tutti sappiamo è previsto dalla Costituzione. Siamo di fronte a norme che intervengono a modificare lo *status* del dipendente pubblico, a dargli promozioni senza badare ai titoli, creando così autentiche discriminazioni ed affidando ai sindaci, ai presidenti della provincia, poteri discrezionali eccessivi, poiché intervengono sul futuro di lavoratori che hanno alle loro dipendenze operando una discriminazione tra l'uno e l'altro. Del

resto non è pensabile che io faccia queste osservazioni per amor di critica o perché mi trovo all'opposizione. La stessa Commissione lavoro ha evidenziato quanto ho affermato e chiede che venga soppresso il capoverso 3-ter del comma 10 dell'articolo 2 perché — leggo testualmente — « disciplina materia di stretta competenza contrattuale e rischia di provocare sperequazioni tra il personale degli enti locali di diverse dimensioni, innescando automatismi di accesso a qualifiche dirigenziali in difetto dei necessari presupposti ». Si può anche aggiungere che è logico riconoscere indennità di funzioni a chi svolga qualifiche superiori, ma è anche logico pensare che non bisogna impedire che quei posti vengano ricoperti mediante lo strumento del concorso. Si impedisce così ai cittadini italiani che hanno titolo a ricoprire un dato posto a partecipare ad un concorso mentre si fa in modo che cittadini che tale titolo non hanno, per il solo fatto che lo ricoprano per usucapione, possano rivestire quella qualifica e quindi fare un passo avanti. Si determina così un'autentica discriminazione. È più logico invece che gli enti locali che non hanno tali figure e le prevedano e che esse siano poste a concorso, dando spazio ai giovani.

Taccio di tutto quello che invece può succedere seguendo il criterio opposto all'interno di un'amministrazione. Dovremmo infatti ripercorrere la storia dei singoli dipendenti per andare a vedere chi e perché è andato a ricoprire quel dato ruolo, come e quando lo abbia fatto, sulla base — per esempio — di quali solidarietà politiche. Si tratta di un ulteriore elemento di disagio e di problematicità.

Vorrei svolgere un'altra osservazione sul Formez. Leggo nelle schede che ci preparano gli uffici che l'attività di tale ente viene estesa a tutto il territorio nazionale. Rilevo che il Formez è nato per formare il personale delle pubbliche amministrazioni delle regioni meridionali. Non voglio fare un discorso da meridionale, voglio solo attenermi alla logica. Sempre nelle schede alle quali ho fatto

riferimento, leggo che ciò è stato voluto per favorire il raggiungimento di standard omogenei di efficienza delle pubbliche amministrazioni, quasi che il Fornez abbia reso più forti, agili ed efficienti le amministrazioni del sud e vi fosse l'esigenza di un riequilibrio rispetto alle altre parti del territorio nazionale.

In proposito osservo che, se si vogliono allargare le competenze a tutto il territorio nazionale, lo si faccia, ma escludendo i corsi attualmente in preparazione. Infatti, i finanziamenti già previsti erano stati voluti dal Parlamento — giusto o sbagliato che sia — per le regioni meridionali e non credo sia giusto, a questo punto, mentre si sta giocando la partita, stravolgere le regole e sottrarre alle regioni del sud risorse finanziarie ed economiche.

L'ultima osservazione che svolgo riguarda il telelavoro, possibilità che è stata introdotta in questo provvedimento. Il mio collega di alleanza nazionale, onorevole Migliori, ha già affermato che noi, in via di principio, siamo favorevoli al telelavoro, poiché è avvertita da tutti la necessità di modernizzare la pubblica amministrazione. In effetti, ciò che oggettivamente può essere svolto a casa, non si vede per quale motivo debba essere fatto necessariamente negli uffici, con i disagi che ciò può comportare. Tuttavia, la norma mi sembra incerta, un po' zoppicante. È una normativa che, a nostro giudizio, va rivista, affinché vengano introdotti criteri certi e garanzie nei confronti del lavoratore.

Faccio solo un accenno alle osservazioni avanzate dalla Commissione per le politiche europee: chiedo che esse vengano recepite al fine di dare maggiore organicità alla norma.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 4229)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, al quale ricordo che ha ter-

minato il tempo a disposizione. Tuttavia, onorevole Cerulli Irelli, se intende prendere la parola, le concedo qualche minuto.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Signor Presidente, come ritiene; io rendo solo un servizio all'Assemblea. Tuttavia, mi riservo di intervenire quando passeremo all'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. Presidente, utilizzerò brevemente il tempo che mi è rimasto, innanzitutto per ringraziare i colleghi intervenuti, che appartengono tutti a gruppi di opposizione; il Governo rifletterà sui rilievi e sulle critiche prospettati.

Il Governo conferma (lo sottolineavo all'inizio e lo ha fatto anche il collega Migliori) che la riforma, la modernizzazione del nostro sistema amministrativo sono un compito comune, che non può essere di parte, non può essere del Governo e della maggioranza; quindi il confronto che già si è sviluppato in Commissione dovrà continuare in Assemblea.

Vorrei dire (vedo che non è presente il collega Stucchi) che fin dall'inizio avevamo sottolineato che il compito della riforma è così vasto ed impegnativo che il fatto che si ponga, in diversi momenti di questo processo di riforma, la necessità di integrare, correggere, aggiustare, non è il segno né della fretta (abbiamo lavorato molte centinaia di ore e molti mesi sulle leggi n. 59 e n. 127), né di errori. È solo il segno che noi vogliamo seriamente, nel corso del processo di riforma, fare tesoro delle esperienze. Questo è il modo in cui un grande paese affronta i problemi della sua modernizzazione, non pensando né di aspettare che tutto sia definito e tutto sia chiaro, rinviando le riforme nel corso

degli anni, né, d'altra parte, una volta legiferato, chiudendosi all'esigenza di fare tesoro delle esperienze compiute per correggere, integrare, modificare.

Il collega Stucchi ha affermato che i pareri espressi autorevolmente dalla Commissione per la riforma amministrativa sono stati inizialmente disattesi dal Governo, ma io vorrei francamente esprimere un parere differente. Vorrei dire ai colleghi (a quelli che leggeranno il mio intervento) che la legge n. 59, in tutte le disposizioni contenute nel suo capo I, prevede che il Governo si confronti ed acquisisca il parere di due Commissioni parlamentari, ma anche che acquisisca il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, cioè dei rappresentanti del sistema delle istituzioni regionali e locali. La verità è che, in particolare su due provvedimenti, quello in materia di agricoltura e foreste e quello in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, i pareri delle Commissioni parlamentari (nel primo caso, poi, erano le Commissioni di merito, perché non era stata ancora costituita la « Commissione Cerulli Irelli ») e i pareri delle rappresentanze delle istituzioni regionali e locali si sono rivelati sostanzialmente difformi. Seguivano linee fortemente diverse, per cui il Governo ha dovuto tener conto sia dei pareri del Parlamento sia di quelli delle istituzioni regionali e locali, come la legge di delega gli imponeva. Questa credo sia la ragione per cui in quei due casi, e non in altri (nei quali il Governo si è invece larghissimamente uniformato alle correzioni, ai rilievi, alle integrazioni proposte dal Parlamento), il testo definitivo non ha pienamente recepito le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari. Vorrei anche sottolineare che nel primo caso, quello del decreto delegato di conferimento di funzioni in materia di agricoltura e foreste, il Governo ha raccolto largamente le indicazioni della Conferenza unificata, prevedendo un trasferimento di compiti, funzioni e poteri dallo

Stato alle regioni più ampio di quanto proposto dalle Commissioni parlamentari di merito.

Può essere soluzione condivisibile, può non essere soluzione condivisibile; però, indica che non c'è stato, almeno in questo caso, quel tatticismo che il collega Migliori temeva. Per un Governo e per una maggioranza, trasferire poteri importanti, significativi a istituzioni regionali e locali che sono, nel caso delle regioni, in larga parte, governate da forze di opposizione, significa dare segno di grande ampiezza di vedute, di grande senso di responsabilità e non di un arroccarsi a difesa dei propri interessi di parte. Quando potremo fare — ormai il momento è molto vicino — il bilancio dell'insieme dei cinque decreti di conferimento di poteri e funzioni alle regioni, alle amministrazioni locali e alle autonomie funzionali, il quadro che ne risulterà sarà — ormai è davanti ai nostri occhi, è all'esame delle Commissioni parlamentari — un quadro di forte, significativa redistribuzione di responsabilità, di competenze, ma anche di poteri, che investirà amministrazioni regionali e locali — che esprimono il pluralismo del nostro sistema politico e la diversità degli equilibri politici nelle varie regioni — di consistenti competenze e poteri, dei quali si spoglia il Governo nazionale e la maggioranza che lo esprime. Questo credo ci debba essere riconosciuto. Il tatticismo politico ci avrebbe spinto in altra direzione e così le resistenze di burocrazie, gli interessi costituiti, che legittimamente difendono ciò che hanno.

All'onorevole Stucchi, vorrei dire che la questione delle certificazioni antimafia è stata affrontata radicalmente. Il relativo regolamento, approvato dal Consiglio dei ministri, sarà tra qualche giorno all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere. Quando questo regolamento sarà stato definitivamente approvato, dopo il parere parlamentare, e sarà entrato in vigore, le certificazioni antimafia non esisteranno più. Esisteranno soltanto, in una serie limitata di casi, le informazioni

antimafia, fornite alle stazioni appaltanti dalle prefetture, per i casi nei quali il Governo ritenga che siano ancora necessarie. Ma quell'adempimento, che ormai — come l'esperienza ha dimostrato — non aveva più una rilevanza nella lotta alla criminalità organizzata, che importava per i cittadini disagi, complicazioni procedurali, ritardi, nella proposta che il Governo sottopone al Parlamento, è completamente cancellato. Si attua così un indirizzo di semplificazione e di snellimento burocratico — ormai questo era diventato essenzialmente un adempimento burocratico — che il Parlamento ha indicato e di cui il collega Stucchi chiedeva conto.

Infine, il collega Nuccio Carrara poneva due questioni cui vorrei dare una rapida risposta.

Non ci sono nuove deleghe in questo disegno di legge. Certo, dovendo intervenire con correzioni, modifiche ed emendamenti a due leggi di delega, si interviene anche sulle norme che definiscono i contenuti e gli indirizzi delle deleghe. Per esempio, si limitano alcune deleghe della legge n. 59, escludendo due materie che nel testo di quella legge facevano parte dell'oggetto della delega al Governo e che invece adesso, dall'articolo 1 di questo disegno di legge, verrebbero sottratte alla delega. Quindi, la delega viene delimitata.

Viene delimitata perché viene esclusa dalla delega la materia dell'ordinamento del credito, della moneta, della perequazione delle risorse finanziarie e del sistema valutario; viene limitata, perché viene sottratta alla delega, la materia dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. C'è dunque una contrazione, una riduzione delle deleghe.

In altri casi c'è, come era inevitabile se si vuole modificare ed emendare la legge n. 59, una più puntuale definizione dei principi e dei criteri direttivi.

Collega Carrara, ce lo siamo già detti nel corso dell'esame della legge n. 59! Le deleghe sono molte e importanti in queste leggi. Migliori ha detto che probabilmente la modernizzazione della pubblica ammi-

nistrazione è un processo così complesso che richiede inevitabilmente una delega al Governo, riservando al Parlamento il compito di definire puntualmente e in maniera articolata i principi e i criteri direttivi.

Non c'è nulla di paragonabile a ciò che avvenne 70-75 anni fa quando un Governo chiese una delega per la riforma dell'amministrazione (una delega scritta in 10-12 righe di testo) e poi nell'anno successivo emanò 2 mila decreti delegati. Era il Governo presieduto dal cavalier Benito Mussolini!

Qui i principi e i criteri direttivi della delega si estendono per molte, forse troppe pagine di atto parlamentare, ma questo perché siamo in un sistema democratico, in cui il governo della legislazione è nelle mani del Parlamento e deve restarvi.

Ciò che noi facciamo con questo disegno di legge n. 4229 è precisare, aggiornare e correggere principi e criteri di delega in modo che per scelta del Parlamento il Governo abbia indicazioni precise e puntuali a cui attenersi e a cui mi pare finora si sia attenuto.

Collega Carrara, condivido la sua preoccupazione e la sua indicazione; il problema della disoccupazione è drammatico per tutti coloro che si trovano in quella condizione e quindi non solo per i giovani e per le donne, ma anche per il lavoratore già anziano o di mezza età che ha sulle spalle carichi familiari e che si trova improvvisamente espulso dal mondo del lavoro (e in qualche caso non è mai riuscito ad entrarci). Credo però che il suo richiamo, sicuramente condivisibile, abbia in realtà poco a che fare con la norma che lei ha commentato criticamente. Questa norma ha una portata molto più limitata; si inserisce in una disposizione della legge n. 127, che tra l'altro fu proposta originariamente da un suo collega di gruppo, che tendeva, anche per la ragione che lei ha sottolineato, ad

eliminare i limiti di età nei concorsi pubblici e correlativamente ad eliminare titoli preferenziali legati all'età.

Nell'applicazione di quelle norme è emerso un piccolo problema, un problema se si vuole abbastanza marginale. Cosa accade quando gli ultimi vincitori di un concorso (gli ultimi della lista rispetto ai posti messi a concorso), si classificano a pari merito (con qualche candidato in più) e non c'è più alcun criterio residuale per identificare chi rientra tra i vincitori e chi no?

Questo è il problema. A questo punto occorre servirsi di un criterio residuale, che un tempo era quello della maggiore anzianità, mentre oggi il Governo propone che sia quello della più giovane età, perché normalmente chi è più anziano, e a maggior ragione chi ha carichi di famiglia, chi ha una famiglia sulle spalle, gode già di titoli preferenziali nel concorso, che vengono considerati dalle normative vigenti. Quindi, se alla fine delle prove concorsuali, dell'esame dei titoli e dell'espletamento delle prove di esame, due candidati si classificano a pari merito, è di norma presumibile che il più giovane abbia qualche ragione in più per risultare tra i vincitori rispetto al più anziano, che ha potuto far valere più titoli per assicurarsi una posizione preferenziale.

Ad ogni modo, non è una questione sulla quale si può aprire né una grande contesa ideologica né uno scontro politico. Il Governo ha fatto una proposta, ma se la Camera sarà di diverso avviso, l'esecutivo ne prenderà atto. Non è certamente uno dei punti essenziali e qualificanti del provvedimento.

Mi auguro che l'esame possa proseguire con lo stesso spirito con cui è cominciato questo pomeriggio, pur nella legittima prospettiva di rilievi anche severi rispetto all'operato del Governo e della maggioranza. Auspico che prosegua in uno spirito di collaborazione costruttiva e di comune responsabilità di fronte ai problemi della riforma e della modernizzazione del paese.

PRESIDENTE. Onorevole Cerulli Irelli, ho avuto l'impressione, ma forse è solo una mia erronea impressione, che lei abbia giudicato eccessivamente fiscale il mio comportamento. Vorrei dirle che anch'io svolgo un servizio, proprio come lei, e lei sa che il contingentamento dei tempi è la grande novità regolamentare che abbiamo introdotto con la recente riforma e che ci dà la garanzia di poter programmare realmente il lavoro dell'Assemblea.

È chiaro che in una circostanza come questa io avrei avuto l'opportunità, e questa era la mia intenzione, di concederle qualche minuto « fuori sacco » — a tale proposito non vi era alcun problema — però era mio dovere ricordarle che lei aveva già esaurito il tempo a sua disposizione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Signor Presidente, la ringrazio molto per questa precisazione. Io stesso avrei chiesto di ricevere un chiarimento perché, le confesso, è la prima volta che faccio il relatore dopo l'entrata in vigore delle ultime modifiche regolamentari, che probabilmente conosco ancora poco.

Le chiedo soltanto, per potermi regolare, come la Camera intenda debba esercitarsi la funzione di relatore, su un testo che deve essere in larga misura « costruito » in aula, senza poter rispondere ai colleghi.

Se il dibattito è soltanto tra i colleghi ed il Governo, come può il relatore svolgere quel piccolo ruolo costruttivo, che invece è chiamato a svolgere, su un testo che in larga misura dovrà essere modificato in aula? Se il dialogo è tra i colleghi ed il Governo e il relatore non può rispondere perché non ha più tempo per farlo, considerato che sono stati presentati centinaia di emendamenti, come faremo ad andare avanti? Lo chiedo a lei perché veramente non lo so.

PRESIDENTE. Onorevole Cerulli Irelli, il relatore deve distribuire il suo tempo tra la relazione e la replica. Dispone di un

tempo complessivo e deve ripartirlo. Tuttavia, mi rendo conto che il relatore dispone di un tempo abbastanza ridotto, essendogli stati assegnati venti minuti, mentre ad altri parlamentari ne sono stati assegnati anche trenta.

Farò senz'altro presente le osservazioni da lei avanzate al Presidente della Camera per valutare come si possa giungere ad una migliore distribuzione dei tempi.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 13 febbraio 1998, alle 9:

Assegnazione a Commissione in sede legislativa delle proposte di legge n. 3509 e abbinate.

La seduta termina alle 20,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,45.*